

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 gennaio 1997

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05061

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 gennaio 1997, n. 5.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996. Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 12 dicembre 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro delle finanze per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. prof. Pierluigi Castellani, on. Giovanni Marongiu e on. Fausto Vigevani. Pag. 4

DECRETO 20 gennaio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni, bollo e dominio di Savona.

Pag. 6

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 9 gennaio 1997.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 marzo 1996 relativo all'assegnazione di posti aggiuntivi a medici, per gli anni accademici 1995-96, per la formazione specialistica a tempo pieno. Pag. 6

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 1997.

Autorizzazione alla Centrovità assicurazioni S.p.a., in Firenze, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Pag. 7

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 1996, n. 639, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti» Pag. 8

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 640, recante: «Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia» Pag. 14

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641, recante: «Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210» Pag. 16

Testo del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, coordinato con la legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5, recante: «Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996». Pag. 24

CIRCOLARI

Ministero per i beni culturali e ambientali

CIRCOLARE 7 gennaio 1997, n. 4.

Interventi finanziari per il funzionamento e per le attività culturali di enti, associazioni, fondazioni, comitati, biblioteche non statali Pag. 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla lotteria ad estrazione istantanea «La carta della Fortuna» Pag. 27

Banca d'Italia: Autorizzazione alla Banca Passadore S.p.a., in Genova, all'emissione di assegni circolari Pag. 27

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libera prestazione dei servizi per i rischi situati in Italia, dall'impresa inglese Baltica Insurance Co. (UK) Limited all'impresa inglese Colonia Insurance Co (UK) Limited Pag. 27

Università di Firenze: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento . Pag. 27

Università di Pisa: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 27

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 28

Università di Lecce: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 28

Politecnico di Torino: Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento. Pag. 28

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 aprile 1996 recante: «Determinazione della misura del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere per l'anno 1996». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 7 agosto 1996). Pag. 28

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

Ministero della difesa

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1996, n. 690.

Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito degli enti, dei distaccamenti, dei reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica nonché di quelli a carattere Interforze.

97G0019

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 gennaio 1997, n. 5.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

NAPOLITANO, Ministro dell'Interno

CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1996, N. 599.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Contributo agli enti locali e alle IPAB). — 1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è assegnato ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle IPAB un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota è insufficiente il contributo è ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga disponibilità, la quota residua è redistribuita ai comuni con le modalità previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».

All'articolo 2:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le province possono utilizzare tali proventi, previa le opportune intese, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni ricompresi nelle province stesse, per opere pubbliche;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nella predisposizione dei bilanci per il 1997 le province di Como e di Lecco sono provvisoriamente autorizzate ad iscrivere in entrata le stesse risorse del 1996, fatta salva ogni successiva diversa definizione delle risorse che potrà derivare dall'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, che troverà riscontro per il 1997 in apposite variazioni di bilancio»;

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale esenzione si estende anche alla imposta complementare relativa ad atti formati a decorrere dal 1° gennaio 1993 per i quali è ancora pendente il termine per l'accertamento di valore ovvero per i quali il comune ha presentato opposizione all'eventuale accertamento. Tali accertamenti decadono d'ufficio»;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituite dall'articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, hanno effetto a decorrere dal 1998 ferme restando per il 1997 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenti od accessorie a locali tassabili. Le denunce relative alle aree di cui alle predette disposizioni devono essere presentate entro il 30 settembre 1997 con effetto dal 1998.

4-ter. Il comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è abrogato.

4-quater. Dopo il comma 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto

responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato".

4-quinquies. Dopo il comma 6 dell'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:

"6-bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prescritta dall'articolo 70, è effettuata su richiesta dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1";

il comma 5 è soppresso;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, prorogato al 30 giugno 1996 dall'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997";

il comma 7 è soppresso.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2751):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi), dal Ministro dell'interno (Napolitano) e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (Ciampi) il 25 novembre 1996.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 25 novembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, VI, VIII, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 dicembre 1996.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 gennaio 1997.

Esaminato dalla V commissione il 10 e 11 dicembre 1996.

Relazione scritta annunciata il 23 dicembre 1996 (atto n. 2751/A - relatore on. CAMPATELLI).

Esaminato in aula e approvato il 16 gennaio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 1969):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 17 gennaio 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 gennaio 1997.

Esaminato dalla 6ª commissione il 21 e 22 gennaio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 23 gennaio 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 24. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 24 febbraio 1997.

97G0025

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro delle finanze per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. prof. Pierluigi Castellani, on. Giovanni Marongiu e on. Fausto Vigevani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1996, Atti di governo, registro n. 100, foglio n. 10, con cui l'on. Vincenzo Visco è stato nominato Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1996, Atti di governo, registro n. 100, foglio n. 14, con il quale l'on. Giovanni Marongiu e l'on. Fausto Vigevani, sono stati nominati Sottosegretari di Stato alle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1996, Atti di governo, registro n. 105, foglio n. 3, con il quale il sen. prof. Pierluigi Castellani è stato nominato Sottosegretario di Stato alle finanze;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 2, comma primo, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulle attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;

Visto il regio decreto 12 maggio 1923, n. 715, concernente delega all'assunzione di impegni sul bilancio del Ministero delle finanze da parte dei capi degli uffici dell'Amministrazione centrale finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio centrale di riscossione dei tributi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 195, concernente l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato alle finanze sono rispettivamente delegati a firmare gli atti di competenza del Ministro ai sensi dell'art. 3, primo comma e art. 14, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 29/1993, in relazione ai servizi appresso indicati:

Sottosegretario sen. prof. Pierluigi Castellani per i servizi:

1) Dipartimento del territorio, con esclusione della Direzione centrale del demanio;

2) Dipartimento delle entrate, limitatamente alla Direzione centrale per la fiscalità locale;

3) la materia inerente al-bilancio del Ministero, con riguardo a tutti i Dipartimenti, Direzioni generali ed all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Sottosegretario on.le Giovanni Marongiu per i servizi:

1) Dipartimento delle entrate, limitatamente alle questioni afferenti il contenzioso tributario ed il servizio di riscossione dei tributi;

2) Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, limitatamente alla gestione del lotto e delle lotterie nazionali;

3) Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

4) Segretariato generale, limitatamente all'Ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente;

5) Scuola centrale tributaria;

Sottosegretario on.le Fausto Vigevani per i servizi:

1) Direzione generale degli affari generali e del personale, unitamente a tutte le questioni relative all'amministrazione del personale del Ministero ivi compreso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

2) Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione della gestione del lotto e delle lotterie nazionali;

3) Dipartimento delle entrate con esclusione delle questioni relative al contenzioso tributario, ai tributi locali, al servizio di riscossione dei tributi ed alla Direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione.

Ai Sottosegretari di Stato è inoltre conferita la delega a presiedere i consigli di amministrazione ed i comitati di gestione relativi alle materie loro delegate.

I Sottosegretari di Stato per le finanze interverranno in base alle determinazioni del Ministro, di regola per le attribuzioni di rispettiva competenza, alle discussioni parlamentari e allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale.

Art. 2.

Restano esclusi dalla delega, oltre gli atti riservati alla firma del Ministro per legge o regolamento, quelli appresso indicati:

a) i rapporti con il Governo, con il Parlamento e gli altri Organi costituzionali;

b) gli atti che implicino determinazioni di particolare importanza politica, amministrativa ed economica; gli atti e provvedimenti amministrativi che importino direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento e alle attribuzioni dei servizi, nonché tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali;

c) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria di enti e società sottoposti al controllo del Ministero delle finanze;

d) gli atti relativi a designazione di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, commissioni e comitati;

e) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministero, esclusi gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quella per lo scarto degli atti di archivio di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

f) gli affari di carattere internazionale, compresi gli atti di nomina o di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

g) le richieste di parere al Consiglio di Stato;

h) tutti gli atti riservati per legge o disposizioni speciali alla firma del Ministro, compresi quelli emanati in attuazione della potestà prevista, dall'art. 14, terzo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

i) le richieste di adesione alle altre amministrazioni in merito a provvedimenti normativi di competenza del Ministero, nonché gli atti di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni;

l) la preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici nonché il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, con le modalità e nelle forme previste dall'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993.

La delega agli onorevoli Sottosegretari di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi negli articoli precedenti quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

Il Ministro può avocare alla propria firma atti compresi nelle materie delegate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 dicembre 1996

Il Ministro: Visco

*Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 1*

97A0435

DECRETO 20 gennaio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni, bollo e demanio di Savona.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Liguria ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni, bollo e demanio di Savona in data 28 novembre 1996 per la partecipazione di parte del personale allo sciopero indetto delle OO.SS., e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni, bollo e demanio di Savona è accertato in data 28 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato *nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 20 gennaio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A0479

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 9 gennaio 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 20 marzo 1995 relativo all'assegnazione di posti aggiuntivi a medici, per gli anni accademici 1995-96, per la formazione specialistica a tempo pieno.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1995 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1996 relativo ai posti aggiuntivi;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1996 e 19 luglio 1996 con i quali sono state apportate modificazioni al predetto decreto ministeriale 20 marzo 1996;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Viste le richieste presentate dalle università per i fini di cui all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 21 dicembre 1995;

Vista la nota dell'Università degli studi di Reggio Calabria con la quale ha rappresentato di non aver utilizzato alcuni posti assegnati per la revoca di finanziamenti da parte di enti privati;

Considerata la necessità di apportare la rettifica alla tabella allegata al decreto ministeriale 20 marzo 1996;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 20 marzo 1996, in premessa citato, sono apportate le seguenti modifiche:

Università di Reggio Calabria

Medicina legale: alla colonna C è soppresso un posto.

Ginecologia e ostetricia: alla colonna C è soppresso un posto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1997

p. Il Ministro: GUERZONI

97A0503

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 1997.

Autorizzazione alla Centrovita assicurazioni S.p.a., in Firenze, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista l'istanza in data 29 aprile 1996 con la quale la Centrovita assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto A) della tabella riportata nell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 19 dicembre 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso

all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprari-chiamata presentata dalla Centrovita assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La Centrovita assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, piazza della Signoria n. 5, previa approvazione dello statuto, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto A) della tabella riportata nell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A0483

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996), coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1996), recante: «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

I commi 2, 3 e 4 della legge di conversione del presente decreto così recitano:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1994, n. 718, 25 febbraio 1995, n. 47, 29 aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, 28 agosto 1995, n. 353, 27 ottobre 1995, n. 439, 23 dicembre 1995, n. 541, 26 febbraio 1996, n. 79, 26 aprile 1996, n. 215, 22 giugno 1996, n. 333, e 8 agosto 1996, n. 441.

3. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 10 del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, dell'art. 10 del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, dell'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, dell'art. 12 del decreto-legge 4 dicembre 1995,

n. 514, dell'art. 12 del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, dell'art. 12 del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, dell'art. 12 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 309, dell'art. 12 del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409, e dell'art. 9 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 1.

Sezioni giurisdizionali

1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dai seguenti:

«5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice di appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge

21 marzo 1953, n. 161. La facoltà attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame.

5-ter. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio legale è esercitato da avvocati o procuratori legali iscritti nei relativi albi professionali.

5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono devoluti, nello stato in cui si trovano e fino all'istituzione della competente sezione giurisdizionale centrale d'appello per la regione siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale d'appello».

2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati.

2-bis. In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le sezioni giurisdizionali centrali possono riconoscere, per quanto concerne le modalità di presentazione dell'appello, l'errore scusabile e disporre la rimessione in termini.

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è inserito il seguente:

«8-bis. È istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può essere superiore a dieci unità.».

3-bis. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito il seguente:

«1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore generale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta

giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni».

3-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La delega di adempimenti istruttori a funzionari regionali è disposta d'intesa con il presidente della regione o della provincia autonoma».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il precedente testo dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19: «5. Contro le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilità pubblica è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati. L'appello è proponibile nel termine di sessanta giorni decorrenti, per il procuratore generale e per il procuratore regionale competente per territorio, dalla pubblicazione e, per il convenuto, dalla notificazione della sentenza».

— Il testo dell'art. 23 dello statuto della regione Sicilia è il seguente:

«Art. 23. — Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione.

Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della regione.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato».

— Il testo dell'art. 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), è il seguente:

«Art. 3. — Gli appelli e i ricorsi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono sottoscritti, a pena di inammissibilità, dalle parti ricorrenti e da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

In tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione.

Nei giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra restano ferme le norme attualmente in vigore; qualora il ricorrente si faccia assistere da un avvocato, gli onorari di questo sono ridotti a un quarto».

— Si riportano di seguito le disposizioni abrogate degli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana):

«Art. 3, secondo comma. — Contro le decisioni della sezione giurisdizionale indicate nei nn. 1 e 2 del primo comma, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico».

«Art. 4, secondo comma. — Resta ferma la competenza delle sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 67 del predetto testo unico, per i giudizi di appello nelle materie indicate nel precedente comma».

— Il testo dell'art. 1, comma 7, del citato D.L. 15 novembre 1993, n. 453, è il seguente: «7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con cinque magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario».

— Il D.L. 8 marzo 1993, n. 54, reca: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti».

— Si riporta il precedente testo dell'art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19: «1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente».

Art. 2.

Termini per l'esercizio del controllo

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo *acquistano efficacia* se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento *acquista efficacia* se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742».

2. Per il controllo della Corte dei conti nell'autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dei contratti collettivi, di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fermo il disposto di cui all'articolo 51, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2-bis. *Nell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: «; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato» sono soppresse.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il precedente testo dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti): «2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione del controllo non ne dichiara l'illegittimità o non adotta ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742».

— Il testo dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), è il seguente:

«Art. 1. — Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'art. 201 del codice di procedura penale».

— Si riporta il testo dell'art. 51, commi 1 e 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«1. L'Agenzia di cui all'art. 50, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative trasmesse al Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli articoli 45 e 46, corredato da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata. Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimità e la compatibilità economica entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievo».

— Si riporta il precedente testo dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti): «4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo».

Art. 3.

Azione di responsabilità

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi».

1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.

2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio».

c-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo sostituito dal presente articolo, si applicano anche ai giudizi in corso.

2-bis. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.

2-ter. L'azione di responsabilità per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), prima della sostituzione era il seguente:

«Art. 1 (*Azione di responsabilità*). — 1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza».

Il D.L. 28 giugno 1995, n. 248, richiamato nell'art. 3 del presente testo reca: «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 agosto 1993, n. 324 (Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norma per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali delle condizioni di handicapato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423): «7. Ai responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni di cui all'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla data di entrata in vigore della predetta legge. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni, degli enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al medesimo art. 58, comma 4, della citata legge n. 142 del 1990, anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa».

Art. 4.

Sezioni riunite in sede non giurisdizionale

1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è

elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni giurisdizionali. Le sezioni riunite sono presiedute dal presidente della Corte dei conti e sono composte per ciascuna delle dette funzioni da trentaquattro magistrati, designati all'inizio di ogni anno sulla base di predeterminati criteri di graduale rotazione dal consiglio di presidenza, in modo che siano rappresentati tutti i settori di attività e tutte le qualifiche dei magistrati. Ove il magistrato nominato relatore dal presidente della Corte dei conti non sia compreso tra quelli assegnati alle sezioni riunite, questi integra ad ogni effetto il collegio per la questione su cui riferisce.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 4, comma 2, e 40 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti):

«Art. 4, secondo comma. — Il numero dei votanti non può essere minore di sette per la sezione di controllo, di cinque per ciascuna delle sezioni giurisdizionali e di undici per le sezioni riunite».

«Art. 40. — La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione contenziosa».

— Si riporta il testo degli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

«Art. 3, comma 6. — La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate».

«Art. 4 (Autonomia finanziaria). — 1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese.

2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Art. 5.

Sezione centrale di controllo. Adunanza plenaria

1. Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dai seguenti:

«10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di quindici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte

dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il precedente testo dell'art. 3, comma 10, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti): «10. La sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e materie».

Art. 6.

Assegnazione di ufficio

1. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive. Le assegnazioni di ufficio non possono superare, in ogni caso, la durata di un anno.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19: «9. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a due anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio».

Art. 7.

Referendari e primi referendari

1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della Corte dei conti in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica l'ordine di anzianità del medesimo personale.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 160 milioni per l'anno 1995 e in lire 40 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede a carico del capitolo 1275 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), è il seguente: «2. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 8.

*Poteri del Segretario generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri*

1. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 18, 19 e 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 18 (*Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri*). — 1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri sono organizzati nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fanno comunque parte del Segretariato l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, l'ufficio per il coordinamento amministrativo, nonché gli uffici del consigliere diplomatico, del consigliere militare, del capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri e del cerimoniale.

2. Al Segretariato è preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il trattamento economico del segretario generale è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con proprio decreto, nominare altresì il vicesegretario generale scelto tra le predette categorie. Con la medesima procedura può essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale.

3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza.

4. La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata ad un elemento estraneo all'amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.

5. Il segretario generale dipende dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri».

«Art. 19 (*Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri*). — 1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il supporto all'adempimento dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un Ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le seguenti funzioni:

a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo;

b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attività dell'ISTAT;

c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonché all'attuazione della politica istituzionale del Governo;

d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime;

e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organi dello Stato nonché predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;

f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unità di indirizzo;

g) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonché dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;

h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorità governative, assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonché gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;

i) assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua attività per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;

l) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;

m) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine;

o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonché la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie;

p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'art. 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attività dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri;

r) svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri fanno capo;

s) curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per disposizione di legge o di regolamento;

t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato;

u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;

v) fornire l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all'art. 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché di quelle attinenti la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli 21 e 26;

z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio stesso;

aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dei Ministri e dei Ministri senza portafoglio;

bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti;

cc) sovrintendere allo svolgimento delle funzioni del dipartimento dell'informazione e dell'editoria, di cui al successivo art. 26.

«Art. 21, comma 3. — Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea».

Art. 9.

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 441.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 8 agosto 1996, n. 441, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge perché abrogato dal presente articolo (vedi comunicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 1996).

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A0511

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546
(in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996), coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 640 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1996), recante: «**Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia**».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 ottobre 1995, n. 450, 29 dicembre 1995, n. 555, 26 febbraio 1996, n. 85, 26 aprile 1996, n. 220, 29 giugno 1996, n. 340, e 30 agosto 1996, n. 448». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali ad esclusione del D.L. 30 agosto 1996, n. 448, non convertito in legge perché abrogato dall'art. 2 del presente decreto (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995, n. 49 del 28 febbraio 1996, n. 99 del 29 aprile 1996, n. 151 del 29 giugno 1996, n. 204 del 31 agosto 1996 e n. 249 del 23 ottobre 1996).

Art. 1.

Disposizioni per il Gruppo Alitalia

1. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di riassetto organizzativo e produttivo, tenuto conto anche del processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite massimo di 700 unità, sulla base dei seguenti criteri:

a) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro il 14 settembre 1996. Le imprese, sulla base del programma triennale di pensionamenti anticipati, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole ai competenti enti previdenziali. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità;

b) possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previsti dal presente articolo, nonché nell'ambito del limite massimo di cui al presente comma, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria

per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del Gruppo di età non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1996, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, è approvato il piano di cui al comma 1.

3. I lavoratori che fruiscono dei pensionamenti anticipati previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal presente articolo non possono, per un periodo pari all'entità della maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa riconosciuta, assumere incarichi o intrattenere rapporti che comunque comportino una prestazione d'opera o di attività, anche occasionale, con le imprese del Gruppo Alitalia ovvero con soggetti con esse operanti. Il medesimo divieto si applica anche con riguardo alle imprese operanti nell'ambito del trasporto aereo. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma l'erogazione della pensione è sospesa per un periodo pari all'entità della maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa riconosciuta.

4. I divieti di cui al comma 3 si applicano anche, fino al compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai lavoratori che fruiscono di incentivi alle dimissioni. L'inosservanza di tali divieti comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al valore dell'incentivo ricevuto.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997, è rimborsato ai competenti enti previdenziali su apposita rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 2.

6. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

6-bis. *Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo riferisce al Parlamento in merito alle modalità con cui il Gruppo Alitalia ha dato seguito ai prepensionamenti, agli effetti sulle imprese del Gruppo medesimo in termini di nuova organizzazione e di efficienza nonché al rispetto delle finalità del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— Il comma 2 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) così recita: «2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive

leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, lettera h), dello statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione, la cui armonizzazione con i principi della presente legge segue le procedure di cui all'art. 48-bis dello statuto stesso».

— L'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così recita:

«Art. 2 (*Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia*). — 1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quanto siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.

2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.

3. In deroga ai commi 1 e 2:

a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;

c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa».

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 luglio 1996 (Approvazione del piano di pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti delle Società del gruppo Alitalia), nel dispositivo, così recita:

«Art. 1. — È approvato il piano di pensionamento anticipato di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 340, in favore dei lavoratori dipendenti delle Società del gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo, per il triennio 1995-1997, per complessive 700 unità, così articolato:

a) dalla data del presente decreto:

Società Alitalia	n. 399 unità
Società Eurofly	n. 1 unità

b) dal 1° settembre 1996:

Società Alitalia	n. 300 unità».
------------------	----------------

«Art. 2. — È demandata alle imprese del gruppo Alitalia la selezione delle domande, sulla base dei criteri e delle modalità individuati dall'art. 1 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 340.

Le imprese provvederanno a trasmettere le domande selezionate ai competenti enti previdenziali».

«Art. 3. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

— L'art. 9 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), così recita:

«Art. 9 (*Disposizioni inerenti il trasporto aereo*). — 1. Al fine di garantire il riassetto organizzativo e produttivo delle imprese esercenti il trasporto aereo, anche in conseguenza del progressivo processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, sono autorizzati:

a) per la totalità dei dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, le misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, stabilite a favore delle imprese armatoriali di navigazione dal decreto-legge 4 giugno 1990

n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, dal decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, e dal decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151;

b) per il biennio 1994-1995, un piano di pensionamento anticipato nel limite massimo di 800 unità in favore delle imprese appartenenti al gruppo Alitalia sulla base dei seguenti criteri:

1) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del gruppo in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del 1995, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) le imprese, sulla base del programma biennale di pensionamento anticipato, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Si applicano i vigenti regimi di incompatibilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.

2. Possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal presente articolo, nonchè nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1, lettera b), i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del gruppo Alitalia di età non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 anni se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

3. Il piano di cui al comma 1, lettera b), è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.

Art. 2.

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 448.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 30 agosto 1996, n. 448, di contenuto analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge perché abrogato dal presente articolo (vedi comunicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996).

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A0394

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548

(in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996), coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1996), recante: «Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° luglio 1996, n. 344 e 30 agosto 1996, n. 450». I D.D.LL. n. 344/1996 e n. 450/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge, il primo, per decorrenza dei termini costituzionali, il secondo, perché abrogato dall'art. 8 del presente decreto (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1996 e n. 249 del 23 ottobre 1996).

Art. 1.

Autorizzazione alla contrazione di mutui

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonchè per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quinquennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie europee e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni

statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: «il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui» è aggiunta la parola «quindicennali»; al comma 2 dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2001» sono aggiunte le parole: «fino all'anno 2015».

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

a) Il D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, reca: «Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

b) Il D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, reca: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale».

c) Il testo dell'art. 9 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), è il seguente:

«Art. 9 (*Mutui per lo sviluppo*). — 1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, e autorizzato il limite di impegno decennale di lire 540 miliardi per l'anno 1996.

2. A valere sul limite di impegno di cui al comma 1 il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionale ed esteri, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva nonché al potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree di cui al comma 1. Al riparto delle somme stesse tra le predette finalità provvede il CIPE, che individua altresì, con riferimento all'utilizzo di tutte le risorse che si rendono disponibili per lo scopo, le modalità dell'intervento pubblico in favore del settore produttivo. A tal fine dovranno tra l'altro essere disciplinati meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici e previste misure idonee a favorire, anche attraverso un apposito fondo di garanzia, il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese, in linea con quanto disposto dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro».

d) Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, reca: «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse».

e) Il testo dell'art. 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«78. Per la realizzazione degli interventi previsti nei patti territoriali di cui al comma 77, e non coperti da altri finanziamenti pubblici, il CIPE riserva una quota, sino all'importo di lire 400 miliardi, nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, secondo modalità e limiti stabiliti dal CIPE medesimo, dando priorità a quelli cofinanziati sui fondi comunitari di più immediata rendicontabilità.

79. All'art. 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito di tali priorità una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi è destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate è effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci può avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni».

f) Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995 (per il titolo si veda la precedente nota d), è il seguente:

«Art. 4 (*Interventi per opere infrastrutturali*). — 1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.

3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'art. 19 del decreto-legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorità per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea, per investimenti cofinanziati dai privati e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Nell'ambito di tali priorità una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi è destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;

alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate è effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci può avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni.

Art. 2.

Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci

1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziare per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.

Riferimenti normativi:

a) Il D.L. 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235 reca: «Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari».

Art. 3.

Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno

1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorché scaduti, fino al completamento delle attività progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficino di cofinanziamento comunitario.

2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.

2-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'esame e la definizione delle domande relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104».

2-ter. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: «commissario ad acta» sono aggiunte le seguenti: «e per non più di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto».

Riferimenti normativi:

a) Il testo degli articoli 3 e 6 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), è il seguente:

«Art. 3 (*Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica*). — 1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, ed alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, agisce assicurando il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle Comunità europee mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea di concerto con il Ministro del tesoro.

2. In sede di definizione della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale e pluriennale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenta al Consiglio dei Ministri una relazione sulle linee della politica economica per lo sviluppo delle aree territoriali, ai fini della presentazione al Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Nella relazione sono indicate le risorse da destinare agli investimenti nelle aree depresse e sono altresì delineate le iniziative relative alla utilizzazione di stanziamenti in conto capitale per gli investimenti nelle predette aree.

3. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il CIPE definisce le direttive generali intese al perseguimento degli obiettivi di sviluppo nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, alla promozione ed al coordinamento a tale scopo dell'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici ed al razionale utilizzo delle risorse pubbliche.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede alla stipulazione di contratti di programma, di impresa, di intese di programma predisposti d'intesa con il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ed approvati dal CIPI».

«Art. 6 (*Agevolazioni alle attività di ricerca*). — 1. In attuazione delle funzioni di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e dell'istruzione universitaria spettanti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono allo stesso trasferite le funzioni relative:

a) alla predisposizione ed alla stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca;

b) ai programmi ed ai progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

c) al potenziamento della rete consortile di ricerca (ex progetto speciale 35), e delle strutture edilizie universitarie meridionali;

d) all'attuazione dell'intesa dei parchi scientifici e tecnologici;

e) agli altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione.

2. Per l'esercizio delle suddette funzioni il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può attivare gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca applicata».

b) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995 [per il titolo si veda la nota b) all'art. 1], è il seguente:

«Art. 2 (*Disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica*). — 1. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro può disporre

apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi. Le somme derivanti per effetto delle revocche disposte dal CIPI con deliberazione del 28 dicembre 1993, in relazione agli interventi concernenti i contratti di programma, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la cui dotazione può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle operazioni di istruttoria, monitoraggio, verifica e collaudo degli interventi stessi.

2. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti del nucleo anzidetto può essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale proveniente dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. L'indennità corrisposta ai componenti anzidetti è assorbita dell'assegno personale di cui all'art. 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'art. 9, salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno. Si applica ai componenti del nucleo ispettivo l'art. 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, fermo restando il trattamento stipendiale in godimento. Lo stesso diritto di opzione è riconosciuto ai componenti del nucleo di valutazione.

3. All'art. 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le parole: "a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "per quattro anni".

4. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica il numero dei componenti del consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica di cui all'art. 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è aumentato di due unità. Per le medesime esigenze quindici unità di qualifica non inferiore alla ottava, appartenenti ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica e nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, possono essere assegnate al nucleo ispettivo, in qualità di assistenti, per un quadriennio, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del direttore del nucleo. Ai predetti assistenti è attribuita una indennità di pari misura e natura di quella riconosciuta agli assistenti del nucleo di valutazione, che è assorbita di ogni altro emolumento accessorio. I relativi oneri fanno carico al Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3.

5. I dirigenti dell'osservatorio delle politiche regionali sono collocati in posizione di fuori ruolo, con effetto dal 1° gennaio 1994».

c) Il testo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 96/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle recate dal presente decreto [si veda la successiva nota a) all'art. 4], è il seguente:

«Art. 19 (*Norme transitorie e finali*). — 1. A decorrere dal 15 aprile 1993 è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

2. Il commissario liquidatore provvede a verificare, entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi della soppressa Agenzia non abbiano provveduto a detti adempimenti, ferme restando le responsabilità specificamente previste in materia, provvede il commissario liquidatore.

3. Il commissario liquidatore che, per quanto non previsto dal presente decreto, opera con i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì, a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle

attività, delle funzioni, dei beni strumentali individuando il personale organicamente addetto ad esse ai fini delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, trattenendo, per esigenze di servizio fino al 31 dicembre 1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 2, secondo le norme del presente decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare soluzioni di continuità nelle operazioni in corso, utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo di cui al comma 5. Il commissario provvede inoltre alla temporanea gestione del personale rimasto in servizio, curando gli adempimenti di cui all'art. 14, nonché all'attività di funzionamento ed organizzazione del proprio ufficio con le predette risorse, sulle quali gravano anche il compenso al predetto commissario liquidatore, determinato con il decreto di nomina o atto equipollente successivo.

4. Il commissario liquidatore provvede, altresì, ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che non risultino trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del presente decreto e ne fa relazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne assume temporaneamente la titolarità.

5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite.

5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi.

5-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis.

6. Al termine della gestione commissariale, il centro elaborazione dati esistente presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993, è attribuito all'amministrazione identificata entro il 30 ottobre 1993 d'intesa con il presidente dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Al centro elaborazione dati possono accedere tutte le amministrazioni alle quali sono assegnate competenze ai sensi del presente decreto.

7. Tutte le attività del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 1993: fino alla predetta data il controllo sulle attività del commissario liquidatore è esercitato dal collegio dei revisori dei conti in carica alla data del 15 aprile 1993, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere il conto, la cui veridicità è previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e

personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1° novembre 1994. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5.

8. La Cassa depositi e prestiti provvede all'attuazione delle funzioni attribuite ai sensi del presente decreto con gestione autonoma e rendiconto separato.

d) Si riporta, così come modificato dal presente decreto, il testo del comma 2-bis dell'art. 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993: «2-bis. L'esame e la definizione delle domande avviene entro novanta giorni dalla data di ricezione di ciascuna istanza, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Avvenuta la definizione bonaria, l'amministrazione provvede al pagamento dei relativi importi entro i successivi trenta giorni. Per l'esame e la definizione delle domande relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede il commissario ad acta di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104».

e) Il testo dell'art. 19, comma 5, del D.L. n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995 [per il titolo si veda la nota b) all'art. 1], così come da ultimo modificato dal presente decreto [si veda la successiva nota f)], è il seguente: «5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonché per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del commissario ad acta e per non più di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

f) Il comma 2 dell'art. 15 del D.L. n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995 [per il titolo si veda la nota d) all'art. 1], aggiunge un periodo al comma 5 dell'art. 19 del citato decreto n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995.

Si riporta, di seguito, il testo del suddetto comma 2 dell'art. 15 del D.L. n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, così come modificato dal presente decreto: «2. All'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri per i compensi del commissario ad acta e per non più di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.»».

Art. 4.

Fondi per le aree depresse

1. Al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla

chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis».

1-bis. Per i lotti di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si intendono i lotti senza contributi, mentre i progetti di industrializzazione approvati, con concessione di contributo, quindi revocati, possono essere riassegnati come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2 del citato decreto-legge n. 398 del 1993.

2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di risanamento delle condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, le disponibilità in conto residui del capitolo 7741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in tale anno possono esserlo nel 1996.

3. In applicazione dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1980, n. 480, e per le finalità di cui all'articolo 4, primo comma, della medesima legge, al fine di assicurare la continuità dell'attività produttiva e lo sviluppo dell'occupazione nel settore dell'industria cartaria ubicata nel territorio di Crotone, è autorizzato un conferimento di lire 60 miliardi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

a) Per il testo del comma 5-ter dell'art. 19 del citato D.Lgs. n. 96/1993, così come modificato dal presente decreto, si veda la nota c) all'art. 3.

b) Il testo del comma 4 dell'art. 2 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia di edilizia), è il seguente: «4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui a periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'art. 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio, nonché per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni».

c) Il testo del comma 5 dell'art. 2 del D.L. n. 398/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493/1993 [per il titolo si veda la precedente nota b)], è il seguente: «5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti dall'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza».

d) Il testo dell'art. 2, comma 2, del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 (Interventi urgenti a sostegno dell'economia), è il seguente: «2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'art. 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni quindici e le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento».

e) Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 8 agosto 1980, n. 480 (Autorizzazione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ad acquistare azioni della società «Cartiere Miliani» di Fabriano), è il seguente: «3. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è altresì autorizzato a sottoscrivere gli aumenti del capitale sociale che saranno deliberati dalla società».

f) Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 480/1980 [per il titolo si veda la precedente nota e)], è il seguente: «1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, fino alla concorrenza del complessivo importo di lire 20 miliardi, mutui di ammontare corrispondente alle somme che saranno conferite dall'Istituto medesimo alle Cartiere Miliani - Fabriano S.p.A. per operazioni di ricapitalizzazione relative ad investimenti destinati a scopi di ristrutturazione tecnica dell'azienda».

g) Il testo dell'art. 2 della legge n. 480/1980 [per il titolo si veda la precedente nota e)], è il seguente:

«Art. 2. — 1. All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è assegnato, per l'anno 1980, un contributo straordinario di lire 5 miliardi, a titolo di aumento del fondo di dotazione, per provvedere all'acquisto di cui all'articolo precedente».

Art. 5.

Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle regioni Basilicata e Campania le aree industriali nonché gli impianti e le opere infrastrutturali realizzati nelle aree industriali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Per il completamento degli insediamenti produttivi e per la gestione delle aree industriali le regioni si avvalgono dei consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.

2. All'onere conseguente agli impegni di cui all'articolo 5, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,

valutato in 10 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1997-1999, si fa fronte con le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

Riferimenti normativi:

a) Il testo dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), è il seguente:

«Art. 32 (Aree da destinare agli impianti industriali). — Le regioni Basilicata e Campania; entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrose, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza di benefici concessi previa diffida all'interessato».

b) Il testo dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), è il seguente:

«4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari, dei consorzi.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale».

c) Il testo dell'art. 5, commi 4 e seguenti, del D.L. n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995 [per il titolo si veda la nota b)] all'art. 1), è il seguente:

«4. A far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, intervenuta anteriormente; essi stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni.

5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1° novembre 1994, procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere dei consulenti di cui all'art. 4, comma 6, a definire con transazioni le controversie riguardanti l'esecuzione delle infrastrutture serventi le aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativamente anche a più rapporti contrattuali in essere con lo stesso concessionario.

7. L'Avvocatura generale dello Stato può esprimere diverso avviso sulla proposta transattiva inoltrata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

d) Per il testo dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995, si veda la nota f) all'art. 1.

Art. 6.

Aree protette.

1. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è differito al 31 dicembre 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro il 30 giugno 1997 all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35.

Riferimenti normativi:

a) Il testo dell'art. 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Leone quadro sulle aree protette) è il seguente: «4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3».

b) Il testo del comma 5 dell'art. 35 della legge n. 394/1991 [per il titolo si veda la precedente nota a)], è il seguente: «5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'art. 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6».

Art. 7.

Modifica e integrazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2».

2. In attesa di una nuova e più completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 91 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità».

5. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, per l'ulteriore invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dal comma 4.

6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «Ministro della sanità» sono inserite le seguenti: «, tramite la USL territorialmente competente».

Riferimenti normativi:

a) Il testo dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella formulazione originaria, era il seguente:

«Art. 2. — 1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.

2. L'indennizzo di cui al comma 1, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale».

b) La legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza». Si riporta, di seguito, la tabella B allegata alla suddetta legge n. 177/1976, nonché il testo dell'art. 15 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 e dell'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, che apportano modifiche alla suddetta tabella:

Legge n. 177/1976:

PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI

«TABELLA B

Gradi	1° Cat.	2° Cat.	3° Cat.	4° Cat.	5° Cat.	6° Cat.	7° Cat.	8° Cat.
Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto	829.500	746.500	664.000	581.000	498.000	415.000	332.000	249.000
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale	792.500	713.500	634.000	555.000	475.500	396.500	317.000	238.000
Soldato, comune di II classe del CEMM, aviere. .	735.000	661.500	588.000	514.500	441.000	367.500	294.000	220.500».

Legge n. 9/1980:

«Art. 15 (Pensione o assegno privilegiato tabellare dal 1° gennaio 1979). — Le pensioni di cui alla tabella B, annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, sono maggiorate del 50 per cento dal 1° gennaio 1979, e di un ulteriore 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1981, considerando per tutti i gradi le misure previste per il caporale maggiore e caporale, sottocapo e comune di I° classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto.

Per gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1° gennaio 1979 lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della tabella di cui al precedente comma. Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari, relative ad infermità diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092».

Legge n. 111/1984:

«Art. 8 (Pensione o assegno privilegiato tabellare). — Le pensioni di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, aggiornata al 31 dicembre 1981, per effetto della legge 29 gennaio 1980, n. 9, sono maggiorate del 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati.

Per tutti gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1° gennaio 1984, lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della tabella B citata nel precedente comma.

Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari, relative ad infermità diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dall'art. 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

c) Per il testo dell'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111 (Adeguamento delle pensioni dei mutilati e invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834), si veda la precedente nota b).

d) La legge 27 maggio 1959, n. 324, reca: «Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza».

e) Il testo dei commi 14 e 15 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e successive modificazioni, è il seguente:

«14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera c), sono a totale carico dell'assistito.

15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisioterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite».

f) Il testo del comma 16-ter dell'art. 8 della legge n. 537/1993 [per il titolo si veda la precedente nota e)], introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: «16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni nonché per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15».

g) Per il testo dell'art. 2 della legge n. 210/1992, nella formulazione originaria, nonne per il titolo della stessa legge, si veda la precedente nota a).

h) Il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 210/1992 [per il titolo si veda la precedente nota a)], nella formulazione originaria, era il seguente: «1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazione o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno».

i) Il testo del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 210/1992 [per il titolo si veda la precedente nota a)], così come modificato dal presente decreto, è il seguente: «1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministro della sanità, tramite la U.S.L. territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento».

Art. 8.

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450.

Riferimenti normativi:

a) Il D.L. 30 agosto 1996, n. 450, di contenuto analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge perché abrogato dal presente articolo (vedi comunicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996).

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A0283

Testo del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1996), coordinato con la legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Erogazione agli enti locali dei residui trasferimenti erariali relativi al 1996

1. Il fondo ordinario spettante agli enti locali ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato per l'anno 1996 di lire 525.400

milioni, di cui lire 130.400 milioni finanziate con corrispondente riduzione del fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale determinato per lo stesso anno 1996, sulla base della legislazione vigente in complessive lire 1.938.300 milioni.

2. A valere sul fondo ordinario per il 1996, come rideterminato dal comma 1, alle province, ai comuni ed alle comunità montane sono attribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte residua di competenza del 1996, gli importi a ciascuno spettanti e non ancora corrisposti relativi a:

a) contributo ordinario definitivamente attribuito nel 1995 incrementato dell'1,288 per cento pari a complessive lire 220.400 milioni e per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della legge n. 549 del 1995, con le modalità di cui al comma 55 del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione, nonché a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione è effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione;

b) contributo pari al 40 per cento della detrazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per gli enti che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 il contributo non può comunque essere inferiore a quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. I contributi sono determinati nell'importo complessivo di lire 292.000 milioni;

c) conguaglio per gli anni 1994-1995 conseguente alla rideterminazione del gettito dell'I.C.I. e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995; i relativi conguagli sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 444 del 1995;

d) contributi spettanti agli enti di nuova istituzione, non derivanti da fusione, con le modalità indicate all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995;

e) contributo straordinario, a valere sul fondo ammontante a lire 3.000 milioni all'uopo istituito per l'anno 1996, spettante a seguito di fusione ed unione di comuni, previa determinazione di criteri e modalità della concessione da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);

f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,

n. 236, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo. Al finanziamento della spesa si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. L'erogazione del contributo è effettuata dal Ministero dell'interno agli enti interessati entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi;

g) fondo ordinario spettante alle comunità montane per complessive lire 182.169 milioni. Le modalità di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 1-bis.

Contributo agli enti locali e alle IPAB

1. *Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è assegnato ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle IPAB un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.*

2. *All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota è insufficiente il contributo è ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga disponibilità, la quota residua è distribuita ai comuni con le modalità previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.*

Art. 2.

Disposizioni varie

1. Per l'anno 1996, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono versati dal comune alla provincia di Como per il 6,5 per cento ed alla provincia di Lecco per il 3 per cento. *Le province possono utilizzare tali proventi, previa le opportune intese, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni ricompresi nelle province stesse, per opere pubbliche.* Le somme spettanti allo Stato sono versate in apposito capitolo di entrata e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'interno. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è soppressa. Per le somme conservate a residui sul capitolo 7231 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dell'esercizio 1995 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo unico, comma 3, della legge 31 ottobre 1973, n. 637.

1-bis. *Nella predisposizione dei bilanci per il 1997 le province di Como e Lecco sono provvisoriamente autorizzate ad iscrivere in entrata le stesse risorse del 1996, fatta salva ogni successiva diversa definizione delle risorse che potrà derivare dall'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, che troverà riscontro per il 1997 in apposite variazioni di bilancio.*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli atti pubblici formati e gli atti giudiziari pubblicati o emanati relativi agli incrementi di valore degli immobili alienati a titolo oneroso dai comuni sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. *Tale esenzione si intende anche alla imposta complementare relativa ad atti formati a decorrere dal 1° gennaio 1993 per i quali è ancora pendente il termine per l'accertamento di valore ovvero per i quali il comune ha presentato opposizione all'eventuale accertamento. Tali accertamenti decadono d'ufficio.*

3. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo stanziato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 458, la Cassa depositi e prestiti concede i finanziamenti di cui all'articolo 10 della legge 20 dicembre 1995, n. 539, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande documentate pervenute dalla data di entrata in vigore della legge n. 539 del 1995 sino ad esaurimento del fondo, ponendo a carico del bilancio dello Stato il 60 per cento dell'importo risultato ammissibile a mutuo. Sono abrogati i commi 3 e 5 dell'articolo 10 della legge n. 539 del 1995, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, i termini per la presentazione delle domande, per l'adozione degli atti definitivi e per il riconoscimento del debito fuori bilancio; è altresì abrogato il comma 6 dello stesso articolo 10.

4. All'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo è eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997.».

4-bis. *Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, hanno effetto a decorrere dal 1998 ferme restando per il 1997 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili. Le denunce relative alle aree di cui alle predette disposizioni devono essere presentate entro il 30 settembre 1997 con effetto dal 1998.*

4-ter. *Il comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è abrogato.*

4-quater. *Dopo il comma 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. *L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.*

4-quinquies. *Dopo il comma 6 dell'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:*

«6-bis. *L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prescritta dall'articolo 70, è effettuata su richiesta dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1.*

5. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

6. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, le parole «sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni».

6-bis. *Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, prorogato al 30 giugno 1996 dall'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997.*

7. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere di lire 400.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A0533

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 7 gennaio 1997, n. 4.

Interventi finanziari per il funzionamento e per le attività culturali di enti, associazioni, fondazioni, comitati, biblioteche non statali.

Art. 1.

Per l'anno 1997, fino a nuova comunicazione, è sospesa l'erogazione di «contributi per congressi scientifici e culturali» di cui al comma c) dell'art. 2 della circolare 28 marzo 1992, n. 36.

Il Ministro: VELTRONI

97A0485

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso relativo alla lotteria ad estrazione istantanea
«La carta della Fortuna»**

Si comunica che ha avuto termine la seguente lotteria ad estrazione istantanea: «La carta della Fortuna» - Decreto ministeriale 16 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1995.

I possessori dei biglietti vincenti i premi da corrispondere dalla Direzione generale dei Monopoli di Stato, per ottenerne il pagamento dovranno avanzare richiesta con le modalità indicate nel retro dei biglietti della lotteria suddetta, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

97A0513

BANCA D'ITALIA

**Autorizzazione alla Banca Passadore S.p.a., in Genova
all'emissione di assegni circolari**

La Banca Passadore S.p.a., con sede in Genova e capitale sociale di lire 56 miliardi, ha chiesto — ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 385/1993 — di essere autorizzata ad emettere assegni circolari.

Considerato che la banca detiene un patrimonio di vigilanza superiore al limite minimo di lire 50 miliardi e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio, si rilascia l'autorizzazione all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0468

**ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

Trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libera prestazione dei servizi per i rischi situati in Italia, dall'impresa inglese Baltica Insurance Co (UK) Limited all'impresa inglese Colonia Insurance Co (UK) Limited.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che il Department of Trade and Industry ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libera prestazione dei servizi per i rischi situati in

Italia, dall'impresa inglese Baltica Insurance Co (UK) Limited, con sede sociale in Absalon House, 5 Billiter Street, London EC3M 2RB, all'impresa inglese Colonia Insurance Co (UK) Limited, con sede sociale in Absalon House, 5 Billiter Street, London EC3M 2RB.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

97A0469

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

**Vacanza di un posto di ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Firenze, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al posto suddetto dovranno presentare domanda al preside della facoltà di agraria, piazzale delle Cascine n. 18 - 50144 Firenze, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0470

UNIVERSITÀ DI PISA

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura di insegnamento vacante, mediante trasferimento, di professore universitario di ruolo di prima fascia, nel settore scientifico-disciplinare sottospecificato:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore disciplinare: «M07C - filosofia morale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0471

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università cattolica del Sacro Cuore sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: P01A «economia politica», disciplina: «economia politica»;

Facoltà di agraria:

settore scientifico-disciplinare: I15C «impianti chimici», disciplina: «impianti dell'industria alimentare».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

97A0492

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, si

comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Lecce, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia: diritto costituzionale del settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

N08X «diritto costituzionale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Si precisa che la presa di servizio effettiva dei candidati prescelti è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

97A0493

POLITECNICO DI TORINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seconda facoltà di ingegneria, sede di Vercelli, del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di ricercatore universitario di ruolo, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Seconda facoltà di ingegneria - sede di Vercelli:

settore scientifico-disciplinare: N05X «topografia e cartografia».

Gli aspiranti al trasferimento potranno presentare la domanda, solo se hanno prestato tre anni di servizio presso la loro sede attuale, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

97A0494

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 aprile 1996 recante: «Determinazione della misura del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere per l'anno 1996». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 7 agosto 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 1, riportato nella prima colonna della pag. 23 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... e fino ad un massimo di L. 10 miliardi ...», leggasì: «... e fino ad un massimo di L. 10.000 miliardi ...».

97A0556

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Gallilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 158/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 163
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergestoo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 23/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio

- LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACcesi
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/33
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 22
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapeili, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 18
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

- LIBRERIA MARZOCCO,
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



* 4 1 1 1 0 0 0 2 0 0 9 7 *

L. 1.500